

COMUNE DI BIGARELLO

STATUTO

Statuto da ultimo modificato con Deliberazione del Consiglio
Comunale di Bigarello n. 12 del 28/02/02.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art.1 – Principi fondamentali

1. Il Comune è Ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è dotato di autonomia statutaria nei limiti esplicitamente dettati dai principi contenuti nelle leggi di settore, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

Art.2 – Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione italiana.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del

Paese.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni, della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

4. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione locale.

4-bis. Il comune promuove la pari opportunità tra uomo e donna e persegue la rimozione di ogni discriminazione sociale connessa alle differenze di sesso, razza, religione o cultura

5. Il Comune concorre a promuovere nell'ambito delle proprie competenze forme di cooperazione con altri Comuni, la Provincia e la Regione, nelle forme previste dal presente statuto e dalla legge.

4. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e lo strumento della programmazione.

Art.3 – Funzioni

1. Spettano al Comune le funzioni proprie e quelle conferite con legge regionale e statale in base al principio di sussidiarietà, che riguardano la popolazione e il territorio, in special modo nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e tutela territorio, dello sviluppo economico, della cultura, dell'istruzione pubblica e

dei giovani.

1 bis. I comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali

2. In particolare il Comune, all'interno delle proprie competenze, svolge le seguenti funzioni:

- promuove i servizi alla persona con particolare riguardo per la famiglia, i giovani e gli anziani;
- promuove lo sviluppo delle attività produttive e agricole nel rispetto dell'ambiente;
- favorisce e sostiene forme associative e cooperative;
- difende e valorizza il territorio, l'equilibrio ambientale e le risorse idriche.

Art.4 – Territorio, sede e stemma

1. Il territorio del Comune è costituito dai centri abitati di Gazzo, Bazza, Bigarello e Stradella. Esso confina a nord con il Comune di Castelbelforte e Sorgà, a est con il Comune di Castel d'Ario e Roncoferraro, a sud con Roncoferraro, a ovest con San Giorgio.

2. La sede del Comune è fissata con provvedimento della Provincia su delega della Regione. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

3. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono stabiliti con apposita delibera del Consiglio Comunale.

Art. 4-bis.

Il sindaco rappresenta l'ente. La legale rappresentanza viene esercitata dai funzionari e dal segretario nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti dell'ente. Al di fuori di queste ipotesi essa è esercitata direttamente dal sindaco che, in particolare, sottoscrive le convenzioni tra enti pubblici approvate dal consiglio comunale e sta in giudizio per conto dell'ente a seguito di autorizzazione da parte della giunta comunale. Il sindaco può delegare i funzionari o il segretario comunale a rappresentarlo.

Titolo II

ORGANI ELETTIVI

Capo I

Consiglio Comunale

Art.5 – Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta dalla comunità del proprio territorio.
2. Il Consiglio, organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo è costituito in conformità alla legge e ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. I lavori del Consiglio comunale sono regolati da apposito regolamento, secondo i principi fissati nel presente statuto. In particolare esso provvederà a regolamentare i seguenti aspetti:
 - modalità per la convocazione
 - modalità per la presentazione e discussione delle proposte;

- criteri per la validità delle sedute;
- commissioni consiliari;
- diritti e prerogative dei consiglieri

Art.6 – Attribuzioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale esercita i poteri e le competenze proprie nei limiti previsti dalla legge e svolge i propri compiti conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti dal presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
- .5. Il consiglio approva, nei modi dettati dall'art. 32, il bilancio di previsione dell'ente, il conto consuntivo e, all'inizio di ciascuna legislatura, le linee programmatiche da realizzare nel corso del mandato. Tale documento deve essere presentato al consiglio entro 90 giorni dall'insediamento e approvato entro i successivi 30 giorni con le stesse modalità previste per il bilancio previsionale. Almeno una volta all'anno, in sede di approvazione del conto

consuntivo, la giunta sottopone al consiglio per l'approvazione un documento di verifica e di aggiornamento circa la realizzazione dei programmi e dei progetti.

6. Il Consiglio Comunale definisce, entro 45 giorni dall'insediamento, gli indirizzi per le nomine presso enti, istituzioni e aziende. In caso di inadempimento, il sindaco procede alle nomine sulla base degli indirizzi deliberati dal precedente consiglio.

Art.7 – Norme generali di funzionamento

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto, che ne formula l'ordine del giorno. Per ogni seduta deve essere prevista una data di seconda convocazione.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni sono svolte dal Vicesindaco.

3. Le sedute del Consiglio in prima convocazione sono valide se interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati, oltre al presidente o chi lo sostituisce. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati.

4. Il consiglio Comunale è convocato nei casi di legge.

5. Il Consiglio può essere convocato d'urgenza con avviso,

scritto da consegnarsi al domicilio da parte del messo comunale, 24 ore prima della seduta , quando lo richiedono circostanze indilazionabili.

6. Le votazioni sono effettuate con voto palese, ad eccezione di quelle concernenti persone che debbono essere effettuate a scrutinio segreto.

7. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

8. Nelle votazioni palesi non si considerano votanti gli astenuti.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Eccezionalmente solo quando le deliberazioni comportino apprezzamenti sulle qualità, attitudini, merito, ed demerito delle persone, il pubblico non è ammesso.

10. Alle sedute del Consiglio, su invito del Presidente, possono intervenire tecnici od esperti quando gli argomenti da deliberare lo rendono opportuno.

11. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive referenti e di assistenza e cura la redazione del relativo verbale, che sottoscrive unitamente al Sindaco o a chi presiede l'adunanza. Nella compilazione dei processi verbali il Segretario è coadiuvato dagli impiegati della

segreteria comunale.

12. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, è recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta, fatto salvo quanto disposto nel co. 5. Gli atti relativi ai punti dell'ordine del giorno sono disponibili almeno 5 giorni prima della seduta, salvo il disposto del co.5.

12-bis. Al fine di garantire la necessaria istruttoria e il rilascio dei prescritti pareri, le proposte di emendamento alle deliberazioni consiliari debbono essere presentate non oltre 24 ore prima della seduta in cui debbono essere discusse.

Art.8 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni, permanenti, temporanee o speciali, con funzioni consultive o istruttorie. Sono commissioni consiliari quelle composte da consiglieri. In questo caso l'elezione dei componenti spetta al Consiglio stesso. Sono commissioni comunali quelle istituite dal consiglio i cui membri sono nominati dalla giunta, secondo principi di partecipazione e pluralità, in base alle indicazioni previste dalla deliberazione di istituzione che deve prevederne anche scopo, organizzazione ed eventuale durata.

2. Il regolamento stabilisce il numero, la composizione la competenza, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità delle commissioni consiliari permanenti. Le deliberazioni di istituzione di commissioni consiliari temporanee o speciali ne dettano le norme secondo quanto previsto al precedente periodo.

3. Il Consiglio può anche nominare commissioni temporanee o speciali e ne stabilisce, di volta in volta, la composizione, i compiti, i poteri conferiti, gli strumenti per operare, il termine per la conclusione dei lavori, nonché le forme di pubblicità.

3-bis In caso di commissione consiliari con carattere di controllo e garanzia la presidenza viene attribuita ad un rappresentante dei gruppi di minoranza

4. Le commissioni consiliari possono avvalersi dell'assistenza, oltre che del segretario comunale, anche di personale tecnico ed esperti esterni. Per motivate ragioni, il presidente può consentire la partecipazione di persone esterne

Art.9. I consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità di Bigarello ed esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto, senza vincolo di mandato.

2. Ogni consigliere comunale ha diritto:

a) di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti al Consiglio comunale;

b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni;

c) il diritto ad accedere agli atti e alle informazioni, utili all'espletamento del mandato, detenuti dalle unità organizzative dell'ente e dai suoi organismi strumentali. Il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è esente dal pagamento dei costi.

Le modalità di esercizio dei diritti di cui ai punti a), b) e c) sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri sono tenuti:

- ad intervenire alle sedute del consiglio e a partecipare ai lavori delle commissioni di cui fanno parte;
- ad osservare il segreto sulle notizie e dati ricevuti nei casi previsti dalla legge
- ad astenersi dal partecipare al dibattito e alla votazione relativamente a deliberazioni nelle quali siano coinvolti interessi propri o di parenti e affini fino al IV grado

4. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a più di cinque sedute del Consiglio, sono dichiarati decaduti.

5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore del Comune, con le modalità previste dal regolamento del Consiglio e dalla legge

Art.10 – Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppo, con comunicazione scritta al Segretario comunale, nella quale viene indicato anche il nome del capogruppo.

2. Ciascun gruppo elegge il proprio capogruppo. In mancanza di tale comunicazione si individuerà, per il gruppo di maggioranza, il capogruppo nel consigliere, non componente la Giunta che abbia riportato maggior numero di voti per ogni lista e, per i gruppi di minoranza, il consigliere candidato sindaco.

3. Il Sindaco potrà convocare la conferenza dei capogruppo, allo

scopo di assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore con particolare riguardo alla programmazione dei lavori del Consiglio Comunale e all'esame preventivo dell'ordine del giorno.

4. Ai fini di individuare l'appartenenza del consigliere alla maggioranza o minoranza, si riterrà determinante l'adesione o meno al documento programmatico esposto dal Sindaco secondo quanto previsto dall'art. 6 co. 5 del presente statuto..

5. Ogni successiva modifica alla collocazione politica nell'ambito del Consiglio comunale è subordinata a motivate dichiarazioni in seduta di Consiglio.

6. Ai capigruppo sono inviate in copia, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni di cui al comma 38 dell'articolo 17, legge n.127 del 1997.

Capo II

La Giunta Comunale

Art.11 – Ruolo e competenze generali

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Realizza il programma approvato dal Consiglio comunale adottando tutti i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nell'ambito delle proprie competenze.

Art.12 – Nomina e composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un

minimo di due e da un massimo di quattro assessori. Ai fini del calcolo dei presenti e del quorum per le votazioni il numero dei componenti della giunta è quello degli assessori effettivamente nominati con il minimo di due. Il sindaco nomina gli assessori e ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta utile. Il sindaco può revocare gli assessori dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.

2. Le cause di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Oltre ai casi di incompatibilità sopra previsti, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

4. Gli assessori possono essere nominati tra i membri del Consiglio Comunale oppure tra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.

5. Non può essere nominato assessore non consigliere chi abbia concorso come candidato alle elezioni del Consiglio Comunale in carica.

Art.13 – Esercizio delle funzioni

1. Le adunanze della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, intendendo con ciò il numero degli

assessori effettivamente nominato con un minimo di due; le deliberazioni vengono adottate con il voto della maggioranza dei presenti.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco o da chi lo sostituisce, che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Per la convocazione non è richiesta la forma scritta.

1. Gli assessori concorrono con le loro proposte e il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.

2. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento degli uffici o dei servizi nell'ambito delle aree e dei settori di attività definiti nella delega stessa.

3. Il Sindaco può comunque delegare temporaneamente in ogni momento attribuzioni specifiche di sua competenza.

6. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

7. Possono essere invitati a partecipare alla riunione della Giunta, anche il revisore del conto, i rappresentanti del Comune in Enti, aziende, consorzi, commissioni, tecnici o esperti sulle materie da trattare.

8. L'assessore non consigliere partecipa alle riunioni del Consiglio con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

9. Alle sedute della Giunta Comunale partecipa con funzioni consultive il Segretario Comunale, che cura la redazione dei relativi verbali dei lavori. Qualora si verificano le condizioni per

l'astensione del segretario dalla partecipazione alla giunta, la verbalizzazione della deliberazione è curata dall'assessore più giovane per età.

10. Alla giunta competono tutti gli atti ad essa attribuiti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e gli atti di governo e di indirizzo politico non ricadenti nella competenza di altri organi. Per la loro rilevanza nel determinare gli orientamenti dell'attività amministrativa, si considerano, tra gli altri, atti di governo e di indirizzo, quelli mediante i quali essa:

- a) autorizza il sindaco a promuovere giudizio e a resistervi ed individua i professionisti incaricati di assumere il patrocinio dell'ente;
- b) approva i progetti definitivi o i progetti definitivi-esecutivi, quando integrati nel medesimo documento;
- c) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, compresa la disciplina delle assunzioni nel rispetto dei principi fissati dall'art. 36 del d.lgs. 29/93, nonché la dotazione organica dell'ente secondo gli indirizzi del consiglio;
- d) definisce sulla base dei vigenti regolamenti e sentiti i responsabili dei servizi competenti i contributi ad enti ed associazioni di promozione sociale, religiosa, sportiva e culturale, qualora l'attribuzione comporti una prevalente componente di indirizzo politico;
- e) procede alle nomine non riservate ad altri organi;
- f) istituisce le posizioni organizzative determinandone la relativa

indennità;

- g) nomina le commissioni di concorso o di selezione di gara nei casi non previsti dai vigenti regolamenti comunali;
- h) nomina la delegazione trattante di parte pubblica;
- i) determina le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi comunali.

10-bis. Sono in ogni caso di competenza della giunta tutti gli atti amministrativi anche a contenuto particolare in cui prevalga la componente di indirizzo politico. Nelle materie di competenza la giunta assume i relativi impegni.

11. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari, salvo quanto disposto dall'art.10 co.6 del presente statuto. I relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri mediante deposito presso la segreteria comunale.

Art.14 – Decadenza della Giunta

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e le funzioni del Sindaco sono svolti dal Vicesindaco.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4-bis della Legge del 19 marzo 1990, n.55 come modificato

dall'art.1 della Legge 18 gennaio 1992, n.16.

3. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di approvazione si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario.

4. Gli assessori singoli cessano dalla carica per dimissione, revoca, rimozione, decadenza o morte.

5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Capo III

Il Sindaco

Art.15 – Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2. Convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.

3. Quale presidente del Consiglio Comunale è l'interprete

ufficiale degli indirizzi dello stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento. Tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo.

4. Quale presidente della Giunta Comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario Comunale.

6. Quale ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.

7. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto e dell'osservanza dei regolamenti.

8. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma comunale, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art.16 – Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un assessore ad esercitare tali funzioni.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le

modalità per gli stessi previste dal presente statuto.

3. Compete al Sindaco, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Per tali nomine, seguito di motivata deliberazione consigliare che specifichi gli incarichi coinvolti, non si applica la disciplina sulle ineleggibilità e incompatibilità.

5. Nomina e revoca altresì i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità di legge. Nomina il Segretario comunale e può conferire le funzioni di direttore generale al Segretario comunale.

6. Il sindaco, sentita la giunta, può annullare per illegittimità gli atti assunti dall'ente.

7. Compete al sindaco l'informazione alla popolazione su

situazioni di pericolo per calamità naturali

Art.17 – Poteri di ordinanza

1. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

2-bis. In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quanto a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche,

3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
5. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

Titolo III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I.

Principi.

Art.18 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Nei limiti delle esigenze di funzionamento e delle capacità di bilancio, il comune determina la propria dotazione organica e il modello organizzativo organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, efficienza, efficacia e produttività

1-bis. Gli uffici comunali sono organizzati in aree e, per particolari e motivate esigenze in uffici autonomi secondo quanto previsto dall'art. 51 comma 3-bis della legge 142/90, il cui numero e articolazione sono fissati dal regolamento di organizzazione degli uffici. Con proprio provvedimento e per un periodo non superiore al mandato, il sindaco individua i responsabili delle aree, esclusivamente tra il personale di qualifica apicale, e i responsabili degli uffici autonomi. Il segretario comunale o, se nominato, il direttore generale è responsabile delle aree non attribuite a funzionari apicali.

1-ter. I responsabili di area possono attribuire a personale della

stessa area l'istruttoria di specifici procedimenti, comprendendo eventualmente l'assunzione dei relativi provvedimenti. In questi casi spetta ai responsabili la vigilanza e la soprintendenza su tali determinazioni. Per ragioni di diversa organizzazione del servizio, le attribuzioni di cui al presente comma possono essere revocate in ogni momento.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è caratterizzato da flessibilità sia nel personale che nelle risorse, conseguenti il miglioramento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione dei procedimenti.

3. E' consentita la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, o di qualifiche di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, e con deliberazione di giunta comunale motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Tali contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica al momento del conferimento dell'incarico.

3-bis. Previa adozione di apposito regolamento, è possibile procedere all'assunzione a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell'area direttiva, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, fuori dalla dotazione organica nel limite del 5% del personale dell'ente o di una unità per gli enti fino a 20 dipendenti, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

4. L'amministrazione assicura e favorisce l'aggiornamento e la formazione professionale del personale dipendente.

5. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale e del personale dipendente promuovendo anche consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

6. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

Art.18 bis – Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale, al direttore generale e ai responsabili degli uffici che la perseguono avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco.

2. Le funzioni dirigenziali possono essere affidate dal sindaco, sulla base del regolamento degli uffici, ai responsabili di servizio.

In particolare possono competere ai responsabili dei servizi:

a) la stipula per conto dell'ente dei contratti rogati dal segretario comunale;

- b) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- c) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- d) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- e) gli atti amministrativi di gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi che richiedano accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale nel rispetto dei criteri fissati dalle leggi, nazionali e regionali, dallo statuto, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo;
- g) i provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base ad essi, delegati dal sindaco;
- j) il conferimento degli incarichi di progettazione e consulenza.

3. La stipulazione dei contratti è preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di

spesa, nella quale sono indicate:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) oggetto, forma e clausole essenziali del contratto;
- c) le modalità di scelta del contraente, secondo le vigenti disposizioni normative e le ragioni che ne sono alla base.

4. Per particolari esigenze gli uffici possono avvalersi della collaborazione di commissioni consultive istituite ai sensi dell'art.8. In materia ambientale e urbanistica è istituita la commissione edilizia. Composizione e funzioni sono dettate dal Regolamento edilizio.

Capo II

Il Segretario Comunale e il Direttore Generale

Art.19 – Il Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale viene nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente.
2. Svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune.
3. Partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta, cura la verbalizzazione, esprime e sottoscrive il parere in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti sulle proposte dei provvedimenti deliberativi.
4. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune. Stipula per conto dell'ente i contratti di lavoro e per incarichi professionali, nonché i contratti rogati all'esterno.

5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
6. Può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco previa delibera di giunta per grave e reiterata violazione dei doveri d'ufficio.
7. Emanava istruzioni e circolari per l'applicazione delle leggi e dei regolamenti.
8. Dirime i conflitti di competenza e di attribuzione fra uffici.
9. Esamina con i responsabili dei servizi e degli uffici i problemi organizzativi e formula agli organi comunali soluzioni e proposte.
10. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
11. Appone il visto in sede di controllo preventivo di legittimità sulle determinazioni a contrattare dei responsabili dei servizi secondo le modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione degli uffici. In caso di rilevazione di vizi di legittimità, trasmette gli atti alla Giunta Comunale perché assuma la decisione finale in sede di autotutela.

Art.20 – Il Direttore generale

1. E' consentito procedere alla nomina del Direttore generale previa stipula di convenzioni tra più comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

2. Il Sindaco, quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal primo comma, può conferire al segretario comunale le funzioni di direttore generale, oltre alle funzioni gestionali che richiedono particolari competenze e professionalità indicate nell'atto di nomina

3. Il direttore generale adotta gli atti di gestione a rilevanza esterna non espressamente riservati dalla legge e dal presente statuto agli organi elettivi e ai responsabili dei servizi o degli uffici .

4. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive impartite dal sindaco e sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

5. Il direttore generale è revocato dal sindaco previa deliberazione della giunta comunale.

6. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco

Gli articoli 21, 22 e 23 sono abrogati.

Titolo IV

SERVIZI PUBBLICI

Art.24 – Servizi pubblici

1. Il Comune per il conseguimento dei propri fini e obiettivi si avvale delle proprie strutture o di soggetti privati o pubblici, per la promozione dello sviluppo economico, civile, sociale della comunità.

2. I fini istituzionali sono di norma conseguiti mediante attività negli uffici comunali.

3. Il Comune gestisce i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di istituzione o per tramite di società per azioni a prevalente capitale pubblico, nei limiti e nelle forme fissate dalla legge per ciascuna modalità.

L'art.25 è abrogato.

Art.26 – Le istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal Consiglio Comunale nella stessa delibera costitutiva.

3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del presidente e del Consiglio d'amministrazione si applicano le norme delle aziende speciali.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurano attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. Il revisore dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art.27 – Le società per azioni

1. Per la gestione dei servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nella società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante retribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, e agli altri Comuni che fluiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte,

le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento dei beni impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art.2458 del codice civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

5. Il comune può aderire a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale già costituite. L'adesione, tramite acquisto di azioni o conferimento di beni, viene deliberata dal consiglio comunale.

6. L'ente può partecipare a società per azioni non a prevalente capitale pubblico, fatte salve le norme per l'individuazione dei soci privati.

Titolo V

FORME ASSOCIATE DI COOPERAZIONE

Art.28 – Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, anche mediante delega ad altro ente.

2. Le convenzioni debbono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle

stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, e reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art.29 – Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale, nei limiti fissati dalla vigente normativa, può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;

b) il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.

4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

5. Il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.

6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto.

7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica

dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

8. Il Consorzio è soggetto, per quanto concerne il controllo degli atti, alle norme di legge.

9. (Annullato ORECO)

Art.30 – Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente

della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi o programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

Art.31 – Unione dei Comuni

1. Il Comune per l'esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi può costituirsi in unione con uno o più Comuni mediante l'approvazione da parte del Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti dell'atto costitutivo e del regolamento dell'unione.

2. La costituzione di una unione di comuni non comporta la successiva necessaria fusione dei comuni stessi.

3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione di comuni sono approvati dal Consiglio Comunale, secondo le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche allo statuto comunale, prevedendo gli organi dell'unione, la loro composizione, le

funzioni e le risorse attribuite all'unione. Tra gli organi deve essere previsto il presidente dell'unione, prescelto tra i sindaci dei comuni interessati.

Art. 31-bis.

1. In relazione alla specifica legislazione regionale del settore, il comune può aderire ad accordi per la gestione per la gestione associata delle funzioni. Tali accordi vengono approvati dal Consiglio Comunale, che ne fissa durata, risorse e funzioni associate.

Titolo VI

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTABILITA'

Art.32 – Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dovranno favorire la lettura per programmi, ed obiettivi al fine di consentire una valutazione della efficacia della gestione dell'attività comunale.

2. Oltre ai documenti contabili previsti dalla legge, annualmente la Giunta Municipale dovrà illustrare al Consiglio in apposita relazione, il rendiconto della attività dei più importanti servizi e lo stato di attuazione dei progetti intrapresi, nonché degli obiettivi da conseguire per l'anno successivo.

3. Entro due settimane dalla data prevista per la sua approvazione, il bilancio viene presentato al Consiglio Comunale, in seduta appositamente convocata: Nel corso dei successivi sette giorni i consiglieri possono proporre emendamenti che verranno messi al

voto nella seduta convocata per l'approvazione del bilancio; non possono essere proposti emendamenti che violino il principio del pareggio del bilancio di previsione

Art.33 – Revisore del conto

1. Il revisore del conto viene eletto dal Consiglio secondo le modalità previste dalla legge e deve possedere i previsti requisiti di compatibilità e di eleggibilità.
2. (Annullato ORECO)
3. Il revisore, oltre agli adempimenti previsti dalla legge, dovrà altresì collaborare con gli altri organi comunali al fine di una maggiore efficienza e produttività della gestione comunale.
4. Il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi con le sue competenze.
5. Egli dovrà altresì essere sentito dalla Giunta Municipale ogni qualvolta lo richieda e relazionerà in Consiglio in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

Titolo VII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.34 – Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazioni con le modalità previste nel presente statuto.
2. Il comune può attivare forme di partecipazione popolare all'amministrazione locale anche su base frazionale. Funzioni e composizione di tali organismi sono regolati dal consiglio

comunale con la delibera di istituzione degli stessi, nel rispetto dei principi di pluralità e democraticità.

Art.35 – Associazioni

1. Gli organi comunali potranno anche acquisire il preventivo parere delle associazioni interessate prima di adottate scelte amministrative che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni medesime.

2. Le istanze ed i pareri previsti dal comma precedente dovranno essere obbligatoriamente menzionati nei relativi provvedimenti.

3. Annualmente la Giunta Comunale convocherà le associazioni per un congiunto esame dei problemi e della attività di comune interesse.

4. Il Comune promuove e favorisce anche appositi organismi di partecipazione diretta dei cittadini alla amministrazione comunale con forme e modalità da definirsi con delibera del consiglio.

5. Alle associazioni e agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale che tecnico-professionale e organizzativa nell'osservanza dei criteri e dei limiti del regolamento comunale di cui all'art.12 Legge 241/90.

Art.36 – Referendum

1. Il referendum consultivo e abrogativo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi

in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento – esclusi quelli di cui è successivo quarto comma – relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. I referendum consultivi e abrogativi sono indetti per deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati: il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

3. I referendum consultivi e abrogativi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte del segretario comunale della regolarità e legittimità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il Provvedimento che dispone i referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto del segretario comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo,

con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo o abrogativo le seguenti materie:

- revisione dello statuto del Comune;
- disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
- piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- designazione e nomina di rappresentanti
- bilancio preventivo e conto consuntivo, fatta eccezione per singole opere pubbliche nella fase precedente l'approvazione dei progetti esecutivi-definitivi.

5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consigliare e di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

6. L'esito del referendum è proclamato reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza

7. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti conseguenti l'attuazione dell'esito della consultazione. L'esito ha carattere vincolante solo in caso di referendum abrogativo.

8. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi o abrogativi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto provinciali, comunali e circoscrizionali. Non potrà essere ripetuto un referendum, sul medesimo oggetto se non trascorso un periodo di due anni.

8-bis. Ai referendum di cui al presente articolo hanno diritto di voto anche i residenti cittadini di stati membri dell'Unione Europea.

Art.37 – La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio Comunale o la Giunta possono deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o i associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invito a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette

al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio Comunale o alla Giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. Con apposito regolamento, il Consiglio comunale fissa le modalità attraverso le quali i cittadini singoli o associati possono presentare istanze, petizioni o proposte.

5. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni o i ricorsi che spettano al comune: In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni o ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 37-bis. Accesso e riservatezza.

1. Con apposito regolamento viene garantito il diritto dei cittadini, singoli o associati, all'accesso agli atti amministrativi prevedendo il rilascio di copie di atti con il pagamento dei soli costi.

2. Il comune garantisce inoltre il diritto alla riservatezza nel trattamento dei dati personali e sensibili.

Art. 37-ter – Garanzie per i contribuenti

1. I regolamenti e i provvedimenti a carattere tributario si uniformano ai principi dello Statuto del contribuente approvato con la legge 212 del 27/7/2000.

Titolo VIII

FUNZIONE NORMATIVA

Art.38 – Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie previste dalla

legge e nelle materie di competenza comunale, ed in particolare per quanto riguarda il funzionamento degli organi, l'organizzazione degli uffici e lo svolgimento di attività e servizi.

2. I regolamenti comunali sono adottati nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali e regionali nonché del presente statuto, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate da soggetti aventi una corrente competenza nelle materie stesse.

3. I regolamenti sono approvati e pubblicati secondo le norme generali previste per le deliberazioni consiliari. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

4. I regolamenti comunali si ispirano a principi di trasparenza, semplificazione procedimentale, partecipazione dei cittadini, efficienza ed equità nell'organizzazione delle attività e dei servizi.

Con apposito regolamento il comune stabilisce le norme relative alle sanzioni da applicare per le violazioni dei regolamenti comunali, tenuto conto dei principi fissati dall'ordinamento per il procedimento sanzionatorio.